

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2021, N. 231

GI.LU.PI. S.R.L.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 dicembre 2024

GI.LU.PI. S.r.l.

Sede Legale in Via Fratelli Cairoli, 31 - 73039 - Tricase (LE)

Sommaro

<u>DEFINIZIONI</u>	4
<u>PREMESSA</u>	7
<u>PARTE GENERALE</u>	9
<u>1.1. IL D. LGS. N. 231/2001</u>	9
<u>1.2. REATI PRESUPPOSTO</u>	10
<u>1.3. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA SOCIETÀ</u>	16
<u>2.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ESIMENTE</u>	18
<u>2.2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA</u>	20
<u>2.3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</u>	22
<u>2.4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</u>	24
<u>3.1. IL SETTORE IN CUI OPERA GI.LU.PI. S.R.L.</u>	24
<u>3.2. CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI DELEGHE DI GI.LU.PI. S.R.L.</u>	25
<u>3.3. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>	28
<u>3.4. PROCEDURE INTERNE</u>	29
<u>3.5. ASSETTI PROPRIETARI</u>	30
<u>SISTEMA DISCIPLINARE</u>	38
<u>5.1. PRINCIPI GENERALI</u>	38
<u>5.2. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI</u>	42
<u>5.3. SANZIONI APPLICABILI AGLI AMMINISTRATORI E AL SINDACO UNICO</u>	43
<u>5.4. SANZIONI APPLICABILI AI TERZI</u>	44
<u>5.5. REGISTRO DELLE VIOLAZIONI</u>	45
<u>6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE</u>	46
<u>PARTE SPECIALE</u>	47
<u>PROCEDURA DI RISK ASSESMENT</u>	48
<u>PARTE SPECIALE A: REATI CONTO LA P.A.</u>	53

<u>PARTE SPECIALE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	62
<u>PARTE SPECIALE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	70
<u>PARTE SPECIALE D: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.</u>	76
<u>PARTE SPECIALE E: REATI SOCIETARI</u>	80
<u>PARTE SPECIALE F: REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO</u>	86
<u>PARTE SPECIALE G: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</u>	92
<u>PARTE SPECIALE I: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</u>	104
<u>PARTE SPECIALE L: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI</u>	108
<u>PARTE SPECIALE M: REATI TRIBUTARI</u>	113

DEFINIZIONI

ADM: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Aree esposte a rischio o Attività sensibili: attività aziendali ove può ravvisarsi il rischio di commissione dei reati presupposto afferenti alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: documento che si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società, anche in ottica di prevenzione e repressione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Decreto Legislativo n. 231 o Decreto 231 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche.

Destinatari: Organi sociali, Revisore Legale dei Conti, Personale - Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti - e Terzi.

GI.LU.PI., Ente o Società: GI.LU.PI. S.r.l.

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01*" emanate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021.

Modello 231, Modello o MOGC: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GI.LU.PI. S.r.l. (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001).

Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati, il Collegio Sindacale, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l'organismo istituito da GI.LU.PI. S.r.l. ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 231, dotato di adeguati livelli di autonomia e indipendenza al quale è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'adeguatezza del Modello 231.

Reati presupposto: le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 quali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Sistema disciplinare o Sistema: il sistema disciplinare adottato dalla GI.LU.PI. S.r.l. e il conseguente meccanismo sanzionatorio e di vigilanza ai fini della corretta applicazione del Modello.

Soggetti Apicali: ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2001, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti Sottoposti: ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2001, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Terzi: tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, che instaurano un rapporto di collaborazione/consulenza con la Società ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Rete di Vendita, i consulenti e i fornitori di beni e di servizi, anche professionali, i gestori dei punti di gioco, dei negozi di gioco e dei punti vendita ricariche (PVR), nonché chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa.

Utente/i: qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere ai sistemi informatici di GI.LU.PI. S.r.l..

PREMESSA

Il presente documento costituisce il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato da **GI.LU.PI. S.R.L.** ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è così articolato:

- 1) **Parte Generale**, che richiama il contesto giuridico di riferimento, illustra sinteticamente gli elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo della Società, descrive le finalità e le modalità operative seguite per la definizione, l'aggiornamento e la gestione del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi verso lo stesso, il sistema disciplinare e le attività di formazione e comunicazione interna.
- 2) **Parte Speciale**, in cui sono riportate le fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto e il processo di valutazione del rischio derivante dall'accertamento dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio di GI.LU.PI. Alla luce dei risultati del risk assesment, sono individuate le aree e processi maggiormente esposti a rischio (c.d. Attività Sensibili) e le misure adottate dalla Società al fine di mitigare il rischio intrinseco.

La Parte Speciale è articolata nelle seguenti sezioni:

Procedura di risk assesment

Parte Speciale A: reati contro la P.A

Parte Speciale B: delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte Speciale C: delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale D: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Parte Speciale E: reati societari

Parte Speciale F: reati in materia di sicurezza sul lavoro

Parte Speciale G: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Parte Speciale H: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro

Parte Speciale I: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale L: frode in competizioni sportive

Parte Speciale M: reati tributari

La Società ha, inoltre, adottato un Codice Etico e una Procedura di segnalazione, che si considerano parte integrante del presente Modello.

PARTE GENERALE

1.1. IL D. LGS. N. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” è stato emanato in attuazione della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ha recepito nell’ordinamento nazionale: la *Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*, del 26 luglio 1995; la *Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea*, del 26 maggio 1997; la *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali*, del 17 dicembre 1997.

Il Decreto 231 è stato poi più volte integrato e modificato nel tempo, ampliando il numero dei reati originariamente previsti.

Con tale atto normativo il legislatore ha introdotto un regime di responsabilità che incide sulla sfera giuridica gli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti” o, al singolare “Ente”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio della società da **Soggetti Apicali** o da **Soggetti Sottoposti**.

La responsabilità dell’Ente sussiste se:

- a. è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell’Ente (c.d. reato presupposto);
- b. esiste un *interesse*¹ o un *vantaggio*² per l’Ente nella commissione del reato;
- c. il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l’Ente.

La natura di questa forma di responsabilità dell’Ente è di genere misto³. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L’Ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una

¹ L’interesse sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.

² Il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, sia esso economico che di altra natura.

³ Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

sanzione amministrativa, ma il procedimento di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero e l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il giudice penale.

1.2. REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel "numero chiuso" dei reati per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere.

Ciò significa che l'Ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge.

Di seguito si elencano le tipologie di reato, previste dal Decreto:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto)⁴;
- **Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis)⁵;

⁴ I reati contro la Pubblica Amministrazione comprendono le seguenti fattispecie: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea; peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea; abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea; frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898).

⁵ I delitti informatici comprendono: documenti informatici (491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);

- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter)⁶;
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis)⁷;
- **Reati contro l'industria ed il commercio** (art. 25-bis.1)⁸;
- **Reati societari** (art. 25-ter)⁹;
- **Reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater)¹⁰;

violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza cibernetico (articolo 1, comma 11 bis, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105).

⁶ I delitti di criminalità organizzata, tra i quali: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

⁷ Tali delitti sono costituiti da: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁸ I delitti contro l'industria e il commercio comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁹ I reati societari da cui origina la responsabilità amministrativa sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lievi entità (art. 2621-bis); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹; impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c. co. 3); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. co. 1); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art.25-quater.1);
- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies)¹¹;
- **Reati previsti dal Testo unico finanziario** (art. 25-sexies)¹²;
- **Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies)¹³;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies)¹⁴;
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies.1)¹⁵;

¹⁰ I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico comprendono: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

¹¹ I delitti contro la personalità individuale ricomprendono le seguenti fattispecie: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

¹² In tale area rientrano le fattispecie di reato quali l'abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate sono previste da leggi speciali non applicabili (art. 184 Testo unico della finanza).

¹³ I reati relativi alla sicurezza sul lavoro sono: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

¹⁴ Tali reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.).

¹⁵ Tali delitti comprendono: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater); frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale,

- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies)¹⁶;
- **Reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"** (art. 25-decies)¹⁷;
- **Reati ambientali** (art. 25-undecies)¹⁸;
- **Reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** (art. 25-duodecies)¹⁹;
- **Delitti di razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies);

quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

¹⁶ I delitti in materia di diritto d'autore sono disciplinati dalla Legge 633/1941, in particolare dagli artt. 171 c.1 lett. a-bis) e c.3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. n. 633/1941.

¹⁷ Il reato è disciplinato dall'art. 377 c.p.

¹⁸ I reati ambientali rilevanti ai fini del Decreto sono: norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (artt.727-bis e 733-bis c.p.); norme in materia di scarichi di acque reflue previste dal Testo Unico Ambientale (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152/2006); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006); omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.); falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006) 4; superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 2 e 5, D.Lgs. n. 152/2006); norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 co. 6 L. n. 549/1993); norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. n. 150/1992 art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art 3-bis co. 1, art. 6 c. 4); norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007); inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), si fa riferimento ai delitti di cui ai due punti precedenti, commessi per colpa; delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), vale a dire delitti previsti dal titolo VI-bis del c.p. compiuti in associazione per delinquere o in associazione di tipo mafioso anche straniera; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

¹⁹ Lo sfruttamento di lavoratori irregolari è sanzionato con le seguenti fattispecie: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98); promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98); favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98).

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies)²⁰;
- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies)²¹;
- **Reati di contrabbando** (art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/01)²²;
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies)²³;
- **Reati transnazionali** (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)²⁴.

²⁰ Tali reati includono la frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) e l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

²¹ I reati tributari comprendono: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro; omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e l'evasione non è inferiore a 10 milioni.

²² I reati di contrabbando comprendono: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

²³ Tra i delitti contro il patrimonio culturale rientrano: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.); riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

²⁴ I reati transnazionali soggetti al D.lgs. 231/2001 sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,

Alla sanzione amministrativa pecuniaria possono aggiungersi le sanzioni accessorie di cui agli artt. 9, 10, 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2001.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della cd. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.3. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA SOCIETÀ

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (personale) del soggetto che materialmente ha realizzato la condotta illecita.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.).

Pertanto, l'ampliamento di responsabilità a carico degli Enti mira a coinvolgere, nel perseguimento di determinati reati, il patrimonio delle società e gli interessi economici dei soci.

Il D.lgs. n. 231/2001 introduce sanzioni applicabili all'Ente in via diretta ed autonoma. In particolare:

- ***pene pecuniarie*** (art. 10): per tutti i reati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria che è determinata in quote (che possono variare dalle 100 alle 1000) predeterminate per ciascun reato presupposto, ma che possono variare nell'entità (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di euro € 1.549,00) in base alla gravità del fatto, alla responsabilità ed alla situazione economica dell'Ente;
- ***sanzioni interdittive*** (art. 9, comma 2): tali sanzioni possono essere applicate anche in sede cautelare e possono consistere in:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

n. 309); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).

- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca** (art. 19): il giudice nella sentenza di condanna è tenuto a disporre la confisca di quello che è il profitto o il prezzo del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando può essere disposta la confisca specifica, la stessa può essere eseguita per equivalente, sulle somme di denaro, beni o altre utilità di valore nella disponibilità dell'Ente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 18): sanzione accessoria che consegue all'applicazione di una misura interdittiva.

Tali sanzioni possono essere particolarmente afflittive, laddove si consideri che possono prevedere sin anche la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Esse cioè, sono astrattamente idonee a compromettere la continuità aziendale dell'Ente. Nel caso di GI.LU.PI., l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) del Decreto²⁵, avrebbe un impatto particolarmente negativo sul core business aziendale, che consiste nella gestione e nella raccolta a distanza dei Giochi Pubblici, sulla base di una concessione rilasciata da ADM.

Per attenuare tali conseguenze negative, salvaguardando gli stakeholder aziendali, l'art. 79 del Decreto riconosce al giudice la possibilità di disporre il commissariamento giudiziale, in luogo dell'*applicazione cautelare* della misura interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività. Tale disposizione non trova applicazione nei casi di *applicazione in via definitiva* della misura interdittiva.

In alternativa, l'art. 17 del D.lgs. 231/2001 prevede che, qualora l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato l'ipotesi di reato (mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello

²⁵ Ossia, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

eventualmente verificatosi) e si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, non possano disporsi le sanzioni interdittive.

Infine, nei casi più gravi, il Giudice può disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni.

2.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ESIMENTE

Il D.lgs. n. 231/2001 (artt. 6 e 7) riconosce l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) è stato istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- c) gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- e) è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello, calibrato sui fattori di rischio a cui è esposto l'Ente, costituisce il primo presidio pensato dal legislatore per assicurare la correttezza dei comportamenti societari. Tuttavia, la mera adozione del Modello da parte dell'organo amministrativo non è di per sé idonea a esonerare l'Ente dalla responsabilità amministrativa. È necessario, infatti, che il Modello sia anche effettivo ed efficace.

Un Modello di organizzazione, gestione e controllo efficace deve:

- i. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;

- ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, affinché un Modello possa ritenersi efficacemente attuato (art. 7, comma 4), è necessario che si proceda a verifiche periodiche sulla sua adeguatezza e che vengano apportate le modifiche necessarie ogniqualvolta siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

Secondo l'art. 5 del Decreto, sono assoggettati al Modello coloro che:

- a. rivestono, o svolgono anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di gestione, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché alle persone che, anche solo di fatto, esercitano funzioni di controllo e gestione, ivi compresi i componenti dell'Organo di Vigilanza;
- b. sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Nella prassi applicativa del Decreto, si considerano Destinatari del Modello anche i soggetti che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima o siano a qualunque titolo collaboratori o controparti contrattuali della Società.

2.2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto consente agli Enti di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a esimerli dalla responsabilità amministrativa sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate nel mese di giugno 2021.

Il percorso indicato dalle Linee guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- 1) individuazione delle aree esposte a rischio, vale a dire le aree funzionali nelle quali sia più probabile la realizzazione di reati;
- 2) predisposizione da parte del *management* di una organizzazione interna (fatta di strutture organizzative, attività e regole) governata da protocolli chiari e comprensibili sul cui rispetto vigili la funzione di controllo interno;
- 3) obbligo, da parte delle funzioni aziendali maggiormente esposte a rischio reato, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base periodica (in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Con maggior dettaglio il controllo interno poggia su presidi preventivi (che intervengono prima ancora che il comportamento illecito venga realizzato) e successivi (che intervengono dopo la commissione delle azioni materiali da cui trae origine il reato).

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee guida di Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo (corporate governance);
- le procedure interne;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la formazione;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza (rileva per i reati colposi ex D.lgs. 81/2008).

Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (segregazione funzioni)²⁶;

²⁶ Il principio di separazione o segregazione delle funzioni richiede che le responsabilità e i compiti nell'ambito di un processo siano distribuiti tra più individui o funzioni, in modo che nessun soggetto abbia completa responsabilità decisionale su ogni fase del processo. Questa suddivisione serve a garantire che nessun singolo individuo o funzione possa gestire un processo in totale autonomia, senza il coinvolgimento o la supervisione di altre persone. Ad esempio, nel processo di autorizzazione e pagamento delle fatture, la persona che autorizza il pagamento dovrebbe essere diversa sia dalla

- documentazione dei controlli;
- sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- Organismo di Vigilanza (che agisca con autonomia e indipendenza e i cui componenti siano muniti di adeguata professionalità e che operi in continuità di azione).

Ad ogni modo, ogni realtà aziendale agisce in un contesto operativo differente e, conseguentemente, affronta diversi rischi reato. Da ciò derivano talune significative conseguenze: in primo luogo, non può esistere un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo per tutti gli Enti. In secondo luogo, talune soluzioni previste nelle Linee Guida non sono applicabili a un particolare Ente, ovvero quest'ultimo può ritenere che i costi connessi all'attuazione di un particolare presidio siano superiori ai benefici attesi dalla sua implementazione. Tale divergenza non inficia la validità del Modello.

2.3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

GI.LU.PI. ha adottato il presente Modello per assicurare la massima correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie mansioni, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consenta di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. n. 231/2001, ma migliori la capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

Il Modello organizzativo adottato persegue le seguenti finalità:

- a) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;

persona che ha accesso ai fondi per effettuare il pagamento, sia dalla persona che controlla la correttezza dell'operazione.

- b) dissuadere dal realizzare o adottare comportamenti che, sebbene non integrino alcuna fattispecie di reato, possano potenzialmente favorire la commissione dei reati presupposto;
- c) dotare la Società di strumenti di monitoraggio sulle Attività sensibili, a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati;
- d) consentire alla Società, grazie a un'azione di un costante controllo e monitoraggio sulle Aree esposte a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto a:

identificare le Attività sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (visura societaria, statuto, organigramma, deleghe e procure, relazioni degli Organi sociali, procedure organizzative, contratti con i fornitori e i partner commerciali) e una serie di interviste con i soggetti preposti ai vari settori di operatività dell'Ente;

individuare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione delle funzioni²⁷ e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

definire i protocolli operativi nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

2.4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Spetta, pertanto, a quest'ultimo anche il compito di provvedere, con apposita delibera, all'aggiornamento del Modello.

²⁷ Al fine di assicurare il rispetto del principio di separazione delle funzioni, GI.LU.PI. ha conferito al Consigliere Pandinelli Andrea, con delibera assembleare, apposita delega al controllo dell'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini del rispetto del presente Modello e del Codice Etico, in modo da assicurare l'osservanza dei principi di comportamento e delle procedure che questi è tenuto ad applicare per prevenire la commissione dei reati presupposto.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutata rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello.

3.1. IL SETTORE IN CUI OPERA GI.LU.PI. S.R.L.

GILUPI S.r.l. è attiva dal 31/05/1999 nel settore della raccolta delle scommesse relative ad eventi sportivi, corse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa (attività prevalente); la gestione di concorsi a pronostico di vario genere (Totocalcio, Enalotto, Totip, Tris, etc.); la prestazione di servizi vari di elaborazione e trasmissione dati tramite l'acquisto, e/o l'organizzazione e/o la gestione di strutture materiali ed informatiche anche a licenza d'uso²⁸.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può: intrattenere rapporti con enti ed Amministrazioni pubbliche e private, nazionali ed esteri; compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o società consortili, aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio; accendere mutui e finanziamenti; prestare fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a Istituti bancari o a terzi in genere, alle condizioni che l'Organo amministrativo riterrà più opportune.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà beneficiare dei finanziamenti previsti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni, Province, Comuni ed Enti pubblici territoriali, Enti pubblici e privati, internazionali, nazionali e locali.

La sede legale di GI.LU.PI. S.r.l. è sita in Tricase (LE) alla via Fratelli Cairoli n. 31.

La struttura organizzativa della Società si avvale di un numero complessivo di 16 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato, di cui 11 con contratti di lavoro a tempo pieno e 5 con contratti di lavoro a tempo parziale.

3.2. CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI DELEGHE DI GI.LU.PI. S.R.L.

La *governance* della società è affidata a un Consiglio d'Amministrazione i cui componenti sono individuati in: **PANDILELLI Giuseppe**, con funzioni di Presidente del CdA, avente delega per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con i più ampi poteri di firma e

²⁸ Oltre alle attività indicate, che costituiscono il *core business* della Società, rientrano nell'oggetto sociale anche la gestione di internet point; il commercio a dettaglio di articoli di cartoleria, libreria, materiale didattico audiovisivo, articoli tecnici per uffici; nonché la rivendita autorizzata di quotidiani, giornali e riviste; l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione, il restauro ed il recupero di edifici civili, industriali e commerciali, sia per conto proprio che per conto terzi, completi di opere connesse ed accessorie. Il presente Modello, tuttavia, non attiene a tali attività, che hanno rilievo secondario e strumentale rispetto all'oggetto sociale prevalente.

rappresentanza legale della Società anche presso terzi (pubblica amministrazione, istituti di credito, enti, società private. etc.); **PANDINELLI Pierluigi**, con funzioni di Vicepresidente del CdA, avente delega ai rapporti con la controllante e parti correlate; **PANDINELLI Andrea**, quale componente del Consiglio, avente delega al controllo dell'operato del Presidente ai fini del rispetto del presente Modello e del Codice Etico; **PANDINELLI Luca**, quale componente del Consiglio e collaboratore del responsabile del bilancio; **PORTALURI UGO**, quale componente del Consiglio, avente delega ai contratti e al contenzioso legale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, avendo facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari, utili o opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto degli atti inderogabilmente riservati dal codice civile alla competenza dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'art. 2381 c.c. assegna al Presidente il compito di convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché siano fornite adeguate informazioni, sulle materie iscritte all'ordine del giorno, a tutti i consiglieri. Al Vicepresidente è assegnato il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, spettano i seguenti compiti:

- determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe;
- impartire direttive agli organi delegati e/o avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sulla base delle informazioni ricevute;
- esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Le funzioni di controllo interno sono affidate al Sindaco unico (ex art. 2477 c.c.) Dott. **Giuseppe Cotrino**, professionista iscritto all'Ordine dei revisori dei conti.

In virtù dell'art. 2409-bis c.c. il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione contabile è affidata al Dott. **Fabrizio Natale**²⁹.

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società ha messo a punto un sistema di deleghe al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, nonché al fine di circoscrivere i poteri di azione degli esponenti aziendali, in base al principio della segregazione delle funzioni.

Il sistema di deleghe della Società è strutturato sulla base di quattro differenti istituti:

delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, per i compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sul punto, si rinvia alla Parte Speciale F: reati in materia di sicurezza sul lavoro);

delega gestoria, conferita con delibera dell'Assemblea a favore: del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Pandinelli, avente delega per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con i più ampi poteri di firma e rappresentanza legale della Società anche presso terzi (pubblica amministrazione, istituti di credito, enti, società private. etc.); del Vice Presidente, Pierluigi Pandinelli, avente delega ai rapporti con la controllante e parti correlate; del Consigliere Andrea Pandinelli, avente delega al controllo dell'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini del rispetto del presente Modello e del Codice Etico; del Consigliere Ugo Portaluri, con delega ai contratti e al contenzioso legale;

procura speciale ex art. 2209 c.c., conferita con atto notarile da parte dell'organo amministrativo a soggetti interni all'Ente che generalmente ricoprono ruoli dirigenziali. La procura speciale attribuisce il potere di compiere, in rappresentanza dell'Ente, atti pertinenti all'esercizio dell'impresa;

poteri autorizzativi interni alla Società, conferiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esercitati ordinariamente dal personale nella gestione dei processi aziendali.


Con tale sistema la Società si ispira al rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire laddove possibile e ragionevole a una adeguata separazione dei compiti mediante la segregazione delle funzioni;
- separare le funzioni gestorie, di controllo e contabili;

²⁹ La Società ha nominato un revisore legale dei conti su base volontaria, al fine di irrobustire i controlli circa la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Tale scelta risponde al principio di segregazione delle funzioni che ispira il presente Modello e contribuisce a garantirne l'efficace attuazione.

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- favorire laddove possibile e ragionevole l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e alle azioni effettuate.

In particolare, la Società gestisce i processi aziendali ripartendo compiti e funzioni come messo in evidenza dall'organigramma aziendale, che si riporta di seguito.



3.3. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto prescrive di individuare le modalità con cui devono essere gestite le risorse finanziarie, al fine di impedire la commissione dei reati. Per tale finalità la Società ha previsto lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate alla natura, ai rischi e alle modalità di svolgimento dell'attività di impresa. In particolare:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione definisce in maniera chiara e sistematica le risorse a disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- il Controllo interno di gestione rileva gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizza le cause e riferisce i risultati delle valutazioni al

Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione. Il Responsabile del Controllo interno e di gestione, nello svolgimento delle proprie funzioni, adotta procedure di verifica sulle modalità di gestione delle risorse, per assicurare, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali;

- il Responsabile dei processi amministrativo-contabili, qualora il *budget* stanziato dovesse risultare insufficiente, può chiedere specifiche deroghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione (controllo preventivo).

Per assicurare la separazione delle funzioni il Responsabile del Controllo interno di gestione relaziona l'attività svolta al Presidente del Consiglio di amministrazione che, con cadenza periodica, informa il Consiglio al fine di individuare le eventuali azioni correttive, quali l'adeguamento del *budget* o la rimozione delle cause che hanno portato allo scostamento (controllo successivo).

3.4. PROCEDURE INTERNE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, GILUPI S.R.L. ha definito procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

Nel rispetto delle Linee guida di Confindustria, infatti, la Società ha deciso di dotarsi di procedure che stabiliscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli preventivi e successivi da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali. Le principali procedure adottate dalla Società sono:

- la procedura antiriciclaggio;
- la procedura di identificazione dei titolari dei conti di gioco;
- la procedura di monitoraggio sull'operato dei punti e dei negozi di gioco;
- la procedura estratti conto settimanali;
- la procedura pagamento fornitori;
- la procedura pagamento imposte;
- la procedura pagamento richieste di prelievo da conti gioco online;
- la procedura sull'utilizzo degli strumenti informatici.

Le procedure sono diffuse, pubblicizzate, raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali tramite comunicazione interna ad opera del Responsabile delle risorse umane.

Tali procedure sono tenute in considerazione ai fini della redazione della Parte Speciale del presente Modello.

3.5. ASSETTI PROPRIETARI

Il capitale sociale della GI.LU.PI. pari a € 250.000,00 integralmente versati, è detenuto da **PANFILII HOLDING S.r.l.** (P.IVA 05254710758) con sede in Maglie (LE) alla via Lecce n. 38.

Sul punto, sebbene il Decreto n.231/2001 non affronti gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente ad un gruppo di imprese, la giurisprudenza ritiene che la società controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- i. sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- ii. persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causale provato in modo concreto e specifico.

Per arginare tale profilo di responsabilità, l'assemblea di GI.LU.PI. si astiene dal nominare quali amministratori soggetti che hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione e controllo all'interno della PANFILII HOLDING S.r.l.

4.1. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni di cui all'art. 6 del Decreto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità che consegue alla commissione dei reati presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento, assicurare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per garantire un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è necessario che ciascun componente dell'OdV possieda idonei requisiti di:

autonomia, indipendenza ed effettività dell'azione;

professionalità, in funzione dei compiti attribuiti: in tale ottica, assume rilevanza sia la formazione giuridica, con particolare riferimento ai reati presupposto, al diritto civile e societario e sia l'approfondita conoscenza delle tematiche relative alla digitalizzazione dei processi, alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali. È, inoltre, opportuno che i componenti dell'OdV possiedano un'adeguata conoscenza delle metodologie e delle tecniche di auditing, al fine di vagliare, in maniera sistematica, documentata e indipendente, il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Modello:

onorabilità e assenza di conflitto di interessi;

continuità d'azione.

In particolare, l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza presuppone che l'OdV e i suoi componenti:

- siano autonomi e indipendenti, non soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcuna funzione dell'Ente;
- riferiscano direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di comprovata necessità, anche al Consiglio di Amministrazione;
- determinino la propria attività e adottino le proprie decisioni senza che alcuna delle funzioni dell'Ente possa sindacarle.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti in capo all'OdV e ai suoi componenti, la mancanza dei quali costituisce giusta causa di ineleggibilità, o di decadenza in corso di mandato.

Il funzionamento dell'OdV sarà disciplinato da apposito regolamento che lo stesso Organismo provvederà ad approvare all'atto di insediamento.

4.2. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di GI.LU.PI., nominato dal Consiglio di Amministrazione il 13 dicembre 2024, è composto dall'Avv. Sarah Ungaro (con funzione di Presidente), dall'Avv. Ugo Portaluri e dal Dott. Giuseppe Cotrino (membri effettivi).

Oltre al mancato rispetto dei requisiti già indicati al precedente paragrafo, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

l'interdizione, l'inabilitazione o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità fino al quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione di GI.LU.PI.;

l'esistenza di rapporti di lavoro o di conflitti di interesse tra l'Organismo e la Società, tali da compromettere l'indipendenza dell'Organismo stesso.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza sopra elencate.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, possano integrare gli estremi della giusta causa di decadenza, possono comportare la revoca dell'incarico di componente OdV e l'attribuzione dello stesso ad altro/i soggetto/i.

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'OdV, la revoca dell'incarico e l'attribuzione dello stesso ad altro/i soggetto/i, potrà avvenire soltanto con decisione motivata del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi formalmente all'OdV.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV o dei suoi componenti e la nomina di un Organismo, ovvero di uno o più componenti sostitutivo/i ad interim.

In ogni caso di revoca dell'incarico di OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede, con la medesima delibera, alla sua sostituzione.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che lo stesso sia idoneo a prevenire la commissione di reati presupposto;
2. verificare che il Modello sia costantemente aggiornato, proponendo adeguamenti nelle ipotesi di:
 - i. violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ii. modifiche dell'assetto societario e/o dell'operatività aziendale;
 - iii. modifiche normative;
3. presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
4. promuovere iniziative per far conoscere e comprendere i contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello adottato a tutti i Destinatari;
5. predisporre un sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione;
6. condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni alle prescrizioni del Modello, siano queste scaturite da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza;
7. relazionare, su base annuale, al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello;
8. vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza al D.Lgs. 24/2023³⁰;
9. vigilare sull'avvenuta adozione delle procedure interne sul *whistleblowing*;

³⁰ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 - C.d. "Direttiva Whistleblowing" - riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

10. vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nelle procedure interne sul *whistleblowing* (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. n. 24/2023);
11. vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione di cui al D.Lgs, 24/2023;
12. vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nelle procedure interne sul *whistleblowing*.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Pertanto, l'OdV può disporre:

- atti di ispezione;
- atti di controllo;
- accesso ad atti aziendali riservati e non;
- accesso ad informazioni, anche di carattere personale, in possesso della Società;
- accesso a procedure aziendali;
- accesso a dati contabili;
- accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Qualora venga opposto un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove l'OdV non concordi con la motivazione addotta, deve trasmettere un rapporto illustrativo al Consiglio di Amministrazione, al quale compete la decisione di ultima istanza.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso e si astiene dall'utilizzare qualsiasi informazione appresa nell'esecuzione dei propri compiti, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. n. 231/2001.

Per l'esecuzione delle proprie attività, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.lgs. n. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di indipendenza e riservatezza previsti per l'Organismo di Vigilanza.

Per svolgere le proprie funzioni di vigilanza con assoluta indipendenza, l'Organismo è dotato di un proprio *budget* di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo. Detto *budget* può essere utilizzato in base alle esigenze che emergono nel corso dello svolgimento dell'attività di vigilanza; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo, che dovrà comunque presentare un rendiconto annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

4.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal *management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

I Dipendenti e gli Organi sociali sono tenuti a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine a ogni violazione, o sospetto di violazione, del Modello. Parimenti, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le criticità che possono in qualche modo inficiare la funzionalità del Modello.

Gli obblighi di segnalazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, rientrano nei più ampi doveri di diligenza di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema di deleghe;
- eventuali comunicazioni del revisore dei conti riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro e/o delle figure aziendali della sicurezza;
- eventuali provvedimenti assunti da ADM in materia di legalità o sicurezza dei servizi di gioco offerti, in caso di violazioni della normativa vigente;
- nell'ambito delle attività antiriciclaggio: l'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica; la presenza di conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori, come il *Poker*; le relazioni dei responsabili Antiriciclaggio;
- le deliberazioni assunte in ordine alla richiesta di finanziamenti pubblici, sussidi o altre provvidenze; l'attivazione di procedure per l'assunzione di personale; eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate nel processo di acquisto di beni e servizi;
- copia dei verbali rilasciati dalle Autorità pubbliche che hanno evidenziato dei rilievi o comminato sanzioni in sede di visita ispettiva.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle Aree esposte a rischio.

L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima, al fine valutare i provvedimenti da adottare. Ad ogni modo l'Organismo, è tenuto ad ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, al fine di valutare se avviare un'attività istruttoria, inoltrare la segnalazione alla funzione aziendale competente (come nel caso di violazioni da parte dei Destinatari), proporre modifiche al Modello, ovvero archiviare la segnalazione. Nel suo operato l'Organismo dispone di una ragionevole discrezionalità, a cui fa da contraltare la responsabilità per l'eventuale inattività.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a istituire un registro delle segnalazioni pervenute dove sono raccolti gli elementi relativi: al contenuto delle medesime, ai relativi responsabili, all'esito degli eventuali procedimenti disciplinari.

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI

Il sistema disciplinare previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, rappresenta un requisito minimo di efficace attuazione del Modello. La corretta osservanza di tale Sistema, nonché la presenza di un apparato sanzionatorio idoneo, evita che il Modello 231 si trasformi in mero strumento di facciata, dotato di una valenza marcatamente formale.

Il sistema disciplinare non può riferirsi esclusivamente a fattispecie penalmente rilevanti, perché si creerebbe una inutile duplicazione sanzionatoria. Ne consegue che il Sistema deve riferirsi soprattutto a comportamenti non costituenti reato, in cui rientrano, ad esempio, le azioni prodromiche alla realizzazione degli illeciti da cui scaturisce la responsabilità amministrativa dell'Ente, ovvero la disapplicazione delle regole di condotta prescritte dal Modello.

Costituiscono, inoltre, fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del presente Sistema:

- le violazioni del Codice Etico adottato dalla Società;
- le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 24/2023³¹ nei confronti di coloro che³²:
 - a) hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, comma 1, lett. a);
 - b) non hanno istituito canali di segnalazione o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto (art. 21, comma 1, lett. b);

³¹ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 - C.d. "Direttiva Whistleblowing" - riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.L.gs. n. 24/2023, i soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3) – ossia, i soggetti che adottano il modello organizzativo di gestione ai sensi del Decreto 231 - prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

³² A seconda del tipo di violazione, il destinatario della sanzione può essere:

- il Legale Rappresentante per tutti gli aspetti che concernono la strutturazione del "sistema whistleblowing", ossia la scelta e l'istituzione del canale di gestione delle segnalazioni e la redazione delle relative procedure;
- la persona che in concreto tiene condotte ritorsive nei confronti del segnalante o compie comportamenti che sono volti ad ostacolare la segnalazione;
- il gestore delle segnalazioni per l'omessa verifica e analisi delle segnalazioni ricevute e per la violazione dell'obbligo di riservatezza.

- c) non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, comma 1, lett. b);
- d) hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 21, comma 1, lett. c).

La mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico, nonché i comportamenti contrari alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e per i quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie, oltre ad incrinare il rapporto di fiducia con la Società, costituiscono una violazione alle regole di diligenza previste dalla legislazione civilistica (art. 2104 c.c.) e comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari (art. 2106 c.c.) a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale che abbia ad oggetto reati rilevanti ai fini del Decreto 231.

Costituiscono violazioni al Modello e al Codice Etico tutte le condotte, siano esse commissive o omissive, anche colpose, idonee a ledere, concretamente o potenzialmente l'efficacia del Modello quale strumento teso a prevenire il rischio di commissione dei reati in esso previsti e del Codice Etico quale strumento che integra il Modello e contribuisce a garantirne l'efficacia.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023, nei termini sopra definiti, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo alla Società;
6. eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
7. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
8. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- a. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- b. la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- c. l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Società e per i dipendenti;
- d. la prevedibilità delle conseguenze;
- e. le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Tanto considerato, costituiscono **violazioni di lieve entità**:

- 1) l'episodico ovvero il ripetuto mancato o incompleto rispetto delle misure del Modello, tali da comprometterne l'efficacia, nonché la mancata segnalazione di questi all'OdV;
- 2) le violazioni di obblighi e divieti previsti dalla legge o dal Codice Etico, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, a prescindere dalla commissione di reati oggetto del Modello, e la mancata segnalazione di queste all'OdV;

Costituisce **violazione di grave entità**:

- 1) ogni condotta, commissiva od omissiva, idonea ad ostacolare in qualunque modo le funzioni proprie dell'OdV;
- 2) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- 3) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- 4) la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- 5) l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- 6) la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- 7) l'omessa istituzione di canali di segnalazione o l'omessa adozione di procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.L.gs. n. 24/2023, ovvero la difformità di tali procedure rispetto alle previsioni del decreto;
- 8) l'omissione delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ai sensi del D.L.gs. n. 24/2023;
- 9) l'adozione di comportamenti volti a ostacolare una segnalazione ai sensi del D.L.gs. n. 24/2023;

- 10) l'adozione di condotte ritorsive nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi del D.L.gs. n. 24/2023, ovvero la violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante;
- 11) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni ai sensi del D.L.gs. n. 24/2023 che si rivelano infondate.

La commissione di reati nelle Aree esposte a rischio disciplinate dal Modello, o comunque la realizzazione di azioni dirette in modo non equivoco al compimento di tali reati, costituisce **violazione di grave entità con pregiudizio per la Società**. Tali condotte non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro e legittimano al licenziamento del dipendente.

Assumono autonoma rilevanza le violazioni in materia di *salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, anch'esse ordinate secondo un ordine crescente di gravità. In particolare, si verifica una **lieve violazione** al Modello quando si verifica:

- una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

Si verifica una **grave violazione** al Modello quando si verifica:

- una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma secondo, c.p.;

Costituisce **gravissima violazione con pregiudizio per la Società** quando si verifica:

- la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

5.2. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare e sanzionatorio, si considerano dipendenti (o sottoposti *all'altrui direzione o vigilanza*) tutti i soggetti legati a GI.LU.PI. da contratto di lavoro, nonché le altre persone che la legge individua quali sottoposti ai soggetti apicali.

Per tali soggetti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle relative sanzioni avvengono nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, incluse, laddove applicabili, le disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva e le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).

In conformità al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del *commercio, distribuzione e servizi* (CCNL), si prevedono le seguenti sanzioni:

- provvedimento di ***biasimo verbale*** o ***biasimo scritto***, quando il lavoratore sia incorso in una violazione di lieve entità;
- ***multa***, non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, quando il lavoratore sia incorso in una violazione di grave o gravissima entità;
- ***sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni*** quando il lavoratore abbia commesso una violazione di grave o gravissima entità;
- ***licenziamento con preavviso***, quando il dipendente commette una violazione di grave o gravissima entità che può recare pregiudizio alla Società;
- ***licenziamento senza preavviso***, quando il dipendente commette una violazione di grave o gravissima entità che può recare pregiudizio alla Società e che, per le modalità esecutive o per tutelare l'immagine della Società, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche in via provvisoria.

In seguito al verificarsi di una possibile violazione da parte di un dipendente, devono essere immediatamente informati sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso il procedimento disciplinare resta attività che compete alla funzione gestoria che, a tale scopo, si avvale dell'ausilio del Responsabile delle risorse umane.

Nell'ipotesi in cui si valuti l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle funzioni competenti, contesta formalmente, mediante apposita Contestazione Disciplinare scritta, il comportamento disciplinarmente rilevante al dipendente interessato e lo invita a comunicare le proprie eventuali giustificazioni entro i 5 giorni successivi dalla ricezione della suddetta Contestazione.

La Contestazione Disciplinare scritta e le eventuali giustificazioni del dipendente interessato devono essere tempestivamente trasmesse per conoscenza all'Organismo di Vigilanza, il quale può esprimere un motivato parere in merito alla gravità dell'inadempimento e alle sanzioni da applicare.

Trascorsi almeno cinque giorni dalla consegna della Contestazione Disciplinare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle funzioni competenti e tenuto conto del parere motivato (non vincolante) espresso dall'Organismo di Vigilanza,

nonché delle eventuali giustificazioni del dipendente, decide se irrogare una sanzione tra quelle previste, in funzione della gravità della violazione o dell'addebito contestato.

Le eventuali sanzioni irrogate devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, anche per proporre eventuali correttivi al Modello.

5.3. SANZIONI APPLICABILI AGLI AMMINISTRATORI E AL SINDACO UNICO

Nel caso in cui venga rilevata una violazione del Modello o del Codice Etico, ovvero una violazione che possa comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 24/2023, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere immediatamente informato con comunicazione scritta l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare:

- a. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- b. la revoca delle deleghe;
- c. la decurtazione degli emolumenti;
- d. la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c. o l'eventuale azione di responsabilità (art. 2476 c.c.).

In caso di violazione del presente Modello da parte del Sindaco Unico, il soggetto che rileva la violazione è tenuto a informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di prendere gli opportuni provvedimenti tra cui:

- a. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- b. la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2400 c.c..

5.4. SANZIONI APPLICABILI AI TERZI

Ogni violazione del Modello e del Codice Etico, ovvero la commissione di un'infrazione che possa comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 24/2023, da parte dei soggetti considerati Terzi ai fini del presente Modello, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, salva ogni azione a tutela degli interessi e dei diritti della Società.

A seconda della gravità della violazione, le predette clausole contrattuali possono prevedere:

- la contestazione dell'inadempimento, con la contestuale richiesta di adempimento agli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico della Società, se del caso concedendo un termine per l'adempimento;
- la richiesta di un risarcimento del danno, pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta tra la data in cui la violazione è stata accertata e l'effettivo adempimento;
- la risoluzione del contratto in essere per grave inadempimento, ex artt. 1453 e 1455 c.c..

A tal fine, la Società ha previsto l'inserimento di apposite clausole contrattuali che prevedono:

- la presa visione del Modello e del Codice Etico adottato da GI.LU.PI., l'impegno a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinarne la violazione;
- l'impegno a non commettere azioni o omissioni che possano integrare gli estremi di uno o più reati presupposto;
- il diritto per la Società di recedere dal rapporto, ovvero di risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

Tale diritto di recesso sarà esercitato previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.5. REGISTRO DELLE VIOLAZIONI

La Società predispone un registro delle violazioni, contenente l'indicazione dei relativi responsabili, nonché delle sanzioni adottate nei loro confronti.

Il registro, tenuto a cura della funzione competente deve essere costantemente aggiornato ed è liberamente consultabile dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione.

Ai soggetti esterni, che risultano essere iscritti in tale registro, è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti contrattuali, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico, del Sistema disciplinare e delle procedure aziendali tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine è stato definito un piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Con riferimento al personale dipendente, i menzionati documenti saranno comunicati mediante idonei mezzi di diffusione interni (ad esempio, le bacheche ufficiali, pubblicazione sul sito intranet, invio mediante posta elettronica). Tale processo di diffusione sarà gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza. Nei contratti di nuova stipulazione sarà inserita idonea clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice etico e sottolinei l'esistenza del sistema sanzionatorio.

La funzione relativa alle risorse umane si occuperà della formazione, mediante l'indizione di seminari formativi, in presenza o a distanza, sulle procedure interne, la somministrazione telematica di corsi sulle aree maggiormente esposte al rischio (come, ad esempio, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'utilizzo dei canali di gioco per finalità di finanziamento del terrorismo, gli illeciti tributari e societari). A tal fine potranno essere attivate convenzioni con docenti esterni esperti nella specifica materia.

L'attività formativa sarà distinta in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

EX D LGS 8 GIUGNO 2021 N 231

PARTE SPECIALE

GI.LU.PI. S.R.L.

GI.LU.PI. S.r.l.

Sede Legale in Via Fratelli Cairoli, 31 - 73039 - Tricase (LE)

PROCEDURA DI RISK ASSESMENT

La stima del rischio inerente (RI) relativo ai singoli reati richiamati dal Decreto è costruita come il prodotto di due variabili:

$$RI = P \times G$$

Dove:

- La variabile (**P**) è riferita alla probabilità di realizzazione del reato in relazione ai processi operativi di GI.LU.PI.. Per stimare tale variabile si è tenuto conto dei seguenti parametri di valutazione:
 - frequenza di svolgimento delle attività che possono portare alla commissione del reato presupposto nell'ambito delle Aree esposte a rischio;
 - rilevanza dell'attività nel contesto aziendale (in base al valore economico delle operazioni e al numero di soggetti coinvolti);
 - livello di difficoltà nella realizzazione del comportamento delittuoso;
 - eventuali precedenti di commissione dei reati da parte dei Destinatari del Modello.

Tali parametri sono stati rapportati alla realtà organizzativa della Società, anche sulla base di apposite interviste con il *management* e con i referenti delle diverse Funzioni aziendali.

Alla variabile (**P**) possono essere attribuiti cinque possibili valori, in funzione della probabilità di realizzazione del reato:

- alto (5)
 - medio (4)
 - basso (3)
 - difficilmente realizzabile (2);
 - non realizzabile (1)
- La variabile (**G**) è riferita alla gravità della sanzione ed è a sua volta stimata in funzione delle sanzioni previste dal Decreto. Rilevano, a tal fine, le sanzioni pecuniarie (**SP**) e le sanzioni interdittive (**SI**) di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto.

$$G = SP + SI$$

Le sanzioni pecuniarie variano da 100 a 1000 quote. Ai fini della costruzione della variabile (**SP**) si prende a riferimento la sanzione edittale massima prevista in relazione ai singoli reati. Il relativo valore è diviso per 250 e arrotondato per difetto. Per cui, la variabile può assumere un valore compreso tra 1 e 4.

Alla variabile (**SI**) si assegna un valore pari a (1) se la norma prevede la possibile applicazione delle sanzioni interdittive di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) dell'art. 9, comma 2 del Decreto, ossia la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, ovvero l'interdizione all'esercizio dell'attività. Nell'ipotesi residuale, si assegna un valore pari a (0). Tale metodologia di valutazione attribuisce particolare rilievo all'impatto delle misure interdittive idonee a compromettere la continuità aziendale della Società, al fine di approntare misure di prevenzione idonee a minimizzare il relativo rischio.

Nel complesso, la variabile (G) può assumere un valore compreso fra 0 e 5.

La procedura di risk assesment è, quindi, costruita in modo tale da assegnare un valore di Rischio Inerente (**RI**) compreso tra 0 e 25.

P\G	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	6	8	10
3	0	3	6	9	12	15
4	0	4	8	12	16	20
5	0	5	10	15	20	25

In particolare: se (**RI**) è pari a 0 il rischio è inesistente; se (**RI**) è compreso tra 1 e 4 il rischio è difficilmente realizzabile; se (**RI**) è compreso tra 5 e 6 il rischio è basso; se (**RI**) è compreso tra 8 e 12 il rischio è medio; se (**RI**) è compreso tra 15 e 25 il rischio è alto.

Effettuata la valutazione del rischio, è necessario stabilire se tale livello è accettabile o se è necessario adottare misure ulteriori, al fine di ricondurre il rischio a un livello accettabile. Secondo la dottrina aziendalistica, il livello di adeguatezza delle misure di mitigazione dei rischi nei sistemi di gestione e controllo deve essere valutato con riferimento al rapporto costi/benefici: il punto di pareggio tra il costo e il beneficio, in termini aziendali, definisce il livello di rischio accettabile, in quanto un'ulteriore protezione dal rischio non risulterebbe economicamente vantaggiosa. D'altra parte, soprattutto in realtà aziendali di piccole dimensioni, alcune misure di abbattimento del rischio potrebbero produrre un appesantimento della struttura organizzativa e una eccessiva burocratizzazione delle procedure. In generale, infatti, il Decreto stabilisce che il reato non può essere imputato all'Ente se, unitamente ad altre condizioni, esiste un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente³³.

Per le finalità del presente Modello, al fine di ricondurre il rischio di commissione dei reati presupposto a un livello accettabile, saranno utilizzati i seguenti **Fattori di mitigazione (FM)**:

- (FM1) previsioni del Codice etico;

³³ Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia di accettabilità non è costituita dall'elusione fraudolenta, poiché la specifica normativa in materia prevenzionistica prescrive che i rischi devono essere integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo. In questi casi, infatti, affinché possa operare l'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 il superamento della soglia di rischio accettabile è rappresentato dalla stessa violazione della specifica normativa in materia (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), anche indipendentemente dalla puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte dell'O.d.V.

- (FM2) controlli preventivi;
- (FM3) controlli successivi;
- (FM4) protocolli operativi³⁴.

Implicita, per l'efficace predisposizione dei controlli preventivi e successivi, è la segregazione delle funzioni tra:

- il soggetto che autorizza il processo (es. pagamento delle vincite, pagamento delle fatture, acquisto di beni aziendali, attribuzione di credenziali e password di accesso ai sistemi hardware e software);
- il soggetto che esegue le operazioni (es. esecuzione di bonifici, evasione degli ordini di acquisto, configurazione/modifica dei privilegi di accesso ai sistemi informatici aziendali);
- il soggetto che verifica la legittimità del processo (es., a seconda dei casi, Responsabile Amministrativo Contabile, Responsabile del controllo interno di gestione, Responsabile del controllo del gioco fisico, Responsabile del controllo del gioco a distanza, Responsabile dell'Ufficio tecnico).

Per stimare gli effetti prodotti da tali fattori di mitigazione si farà riferimento alla seguente funzione per determinare il Rischio Residuo (RR):

$$RR =$$

Per cui: a (FM1) si assegna un valore pari a 0.25; a (FM2) si assegna un valore pari a 0.5; a (FM3) si assegna un valore pari a 0.5; a (FM4) si assegna un valore pari a 0.75.

Ad esempio, prendendo in considerazione tutte le misure di mitigazione predisposte, a fronte di un Rischio Intrinseco (RI) pari a 25, il Rischio Residuo (RR) risulterebbe pari a 8,3. Livello che si ritiene accettabile ma, ciò nonostante, sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La procedura innanzi descritta è stata applicata, in prima istanza, a livello di classi di reato, prendendo in considerazione la media delle sanzioni pecuniarie massime applicabili ai singoli reati appartenenti alla medesima classe, per valutare il coefficiente (SP).

I risultati sono riportati nella seguente tabella, in ordine di gravità decrescente del rischio inerente.

Riferimento normativo	Area di reato presupposto	G	P	RI
Art. 25-octies	Delitti contro il patrimonio mediante frode	5	4	20
Art. 24	Reati contro P.A.	6	3	18
Art. 25				
Art.25-septies	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	5	3	15
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	5	3	15
Art. 25-ter	Reati societari	2	5	10

³⁴ Nel linguaggio del legislatore il protocollo è un *modus operandi*, un principio generico di condotta (ne costituiscono esempio la segregazione dei compiti, la previsione di flussi informativi attivi e passivi, un sistema di reporting periodico) che verrà poi calato con maggiore o minore grado di dettaglio nelle procedure da osservare come misure di prevenzione dei reati presupposto che presentano un maggior grado di rischiosità.

Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	2	5	10
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	3	9
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	3	3	9
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	4	2	8
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	4	2	8
Art. 25-quaterdecies	Reati in materia di correttezza delle competizioni sportive	3	2	6
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	4	1	4
Art. 25-duodevicies				
Art. 25-terdecies	Delitti di discriminazione razziale	4	1	4
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o eversione	4	1	4
Art. 25-quater 1	Delitti contro la personalità individuale	4	1	4
Art. 25-quinquies				
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	4	1	4
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	3	1	3
Art. 25-decies	Dei delitti contro l'attività giudiziaria	2	1	2
Art. 25-duodecies	Impiego di immigrati irregolari	2	1	2
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	1	1	1

Rispetto alle classi di reato che presentano un rischio inerente compreso tra 1 e 4, qualificato, quindi, come difficilmente realizzabile, non si è ritenuto necessario prevedere alcuno specifico fattore di mitigazione, ad eccezione del rispetto dei principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico, ai quali si fa espresso rinvio.

Con riguardo ai reati presupposto che presentano un maggior grado di rischiosità (rischio inerente compreso tra 6 e 20) è stata sviluppata una procedura di risk assessment di dettaglio, individuando i controlli preventivi, i controlli successivi e i protocolli operativi da osservare nello svolgimento delle Attività Sensibili, al fine di ottenere un coefficiente (RR) inferiore alla soglia di rischio medio.